



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 66 Del 07.07.2020	OGGETTO: Art. 116 D. L. 34/2020 – pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e provincie autonome: autorizzazione.
--	---

L'anno duemilaventi, questo giorno sette del mese di luglio alle ore 13:38, nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.

Presente

Assente

		Presente	Assente
LUPI ANGELO	Sindaco	X	
RENZI MASSIMILIANO	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	Assessore		X
VECCHI ROBERTA	Assessore	X	
BARONI SILVIA	Assessore	X	
MAGGI CRISTIAN	Assessore	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giada De Francesco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.L.S. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole
IN DATA: 07/07/2020	Dott.ssa Alessandra Galizia
RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
IN DATA: 07/07/2020	Dott.ssa Alessandra Galizia

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 116 del D.L. 34/2020 secondo il quale *gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relative a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2.*

Vista la convenzione tra il Mef e la Cassa DD.PP. stipulata ai sensi dell'articolo 115 del D. L. 34/2020;

Constatato che il tasso applicato alla suddetta anticipazione è pari all'1,226% contro il tasso di interesse applicato dalla tesoreria comunale sull'anticipazione di tesoreria pari al 2,628%;

Considerato che ai sensi dell'articolo 116:

- le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

- L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.

Constatato che l'emergenza sanitaria determinatasi ha indubbi effetti sulla liquidità dell'ente e che tale situazione non potrà che protrarsi nel medio lungo termine;

Considerato che anche gli obiettivi di riorganizzazione del servizio tributi che l'Amministrazione comunale sta perseguendo non potranno esplicare i loro effetti nell'immediato;

Considerato che al fine di evitare ulteriori oneri dalle eventuali azioni che i fornitori potranno intraprendere per avere i pagamenti da parte del Comune;

Appurato il minore costo del capitale offerto dal Mef rispetto agli altri operatori privati e la possibilità di restituire la somma su un periodo lungo fatta salva la possibilità di restituire il capitale in via anticipata qualora venga ricostituita la sufficiente disponibilità di cassa;

Considerato che il ricorso alla anticipazione di liquidità ha effetti sull'indicatore di tempestività di pagamenti nonché sul miglioramento degli indicatori a base della costituzione del Fondo a garanzia del pagamento dei debiti commerciali rinviato per il momento al 2021;

Considerato altresì che ai fini della futura sostenibilità del debito si rileva prioritaria la verifica dell'impatto che la somma richiesta possa avere sui bilanci futuri e della sostenibilità futura;

Che nella valutazione del peso di tali oneri si rileva determinante il minore impatto degli oneri finanziari diretti per il ricorso alla anticipazione di tesoreria nonché gli eventuali oneri indiretti per le azioni dei fornitori;

Valutato che il ricorso all'anticipazione di liquidità nei limiti di euro 501.382,52 è in grado di assicurare la necessaria flessibilità in termini di sostenibilità sui bilanci futuri fermo restando la probabilità dei futuri effetti conseguenti dalla riorganizzazione del procedimento di riscossione delle entrate comunali;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata;

1. Di autorizzare il Comune di Cave al ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all'art. 116 del D. L. 34/2020 in considerazione delle ragioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate anche se non materialmente trascritte, per l'importo di euro 501.382,52;

2. Di dare atto che l'anticipazione di liquidità sarà restituita con un piano di ammortamento trentennale e che successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, si procederà alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della domanda di anticipazione e demandare Responsabile del II Dipartimento, per quanto di competenza, l'attuazione di quanto sopra espresso e la relativa sottoscrizione del contratto.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giada De Francesco



IL SINDACO
F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cave li 21 LUG 2000

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gior consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.
F.to Giada De Francesco